

REGOLAMENTO  
PER  
LE PENSIONI  
A FAVORE DEGLI IMPIEGATI  
DELLA  
CASSA DI RISPARMIO  
VITTORIO EMANUELE  
DI PALERMO



REGOLAMENTO  
PER  
LE PENSIONI A FAVORE DEGL'IMPIEGATI  
DELLA  
CASSA DI RISPARMIO  
VITTORIO EMANUELE  
DI PALERMO



PALERMO  
TIPOGRAFIA DELLO « STATUTO »  
1891.



REGOLAMENTO  
PER LE PENSIONI A FAVORE DEGL'IMPIEGATI  
DELLA  
CASSA DI RISPARMIO

VITTORIO EMANUELE

DI PALERMO

---

Art. 1.

È istituito un fondo per le pensioni agl'impiegati della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele di Palermo.

Esso sarà amministrato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Art. 2.

La prima dotazione del Fondo Pensioni sarà formata :

a) dalla somma delle ritenute già rilasciate dagl'impiegati della Cassa, dal 16 febbraio 1862 , al 30 giugno 1890.

b) dalla largizione di L. 8000 , prelevata sugli utili netti della Cassa di Risparmio dell'anno 1889, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 febbraio 1890.

Art. 3.

Questa prima dotazione sarà accresciuta annualmente :

a) dalle ritenute sugli stipendi degl'impiegati;



- b) dalle largizioni che potrà fare l'Istituto, prelevandole sugli utili netti annuali;
- c) dagl'interessi dei capitali propri impiegati.

Art. 4.

I capitali del Fondo Pensioni saranno impiegati in rendita pubblica italiana, o in cartelle fondiari, intestate, l'una e le altre, alla Cassa di Risparmio.

Art. 5.

Ogni impiegato è soggetto ad una ritenuta del tre per cento sullo stipendio che gode.

Art. 6.

Hanno diritto di essere collocati a riposo con pensione vitalizia :

- a) l'impiegato che ha compiuto 40 anni di servizio;
- b) quello che conta 65 anni di età e 25 anni di servizio;
- c) quello che, dopo 20 anni di servizio, diviene per infermità assolutamente inabile a continuarlo in qualunque modo;
- d) quello che, dopo 15 anni di servizio, ne è dispensato, senza avervi dato motivo, e senza averne fatto domanda;
- e) quello che, qualunque sia l'età e la durata del servizio, è reso inabile a servire in qualsiasi modo per ferite riportate a cagione delle sue funzioni.

Art. 7.

La pensione degl' impiegati è liquidata in ragione di un quarantesimo dei nove decimi dello stipendio, per ogni



anno di servizio. Non potrà mai eccedere i nove decimi, nè essere minore di L. 120 annue.

Gli anni di servizio oltre i 40 non contano.

Art. 8.

Nel calcolo del tempo di servizio ogni frazione d'anno, se minore di sei mesi, non si computa; se maggiore, vale per un anno intero.

Art. 9.

Lo stipendio che serve a stabilire la misura della pensione è la media di quelli che l'impiegato ha avuto durante l'ultimo triennio continuo di servizio, facendo il conto proporzionale del tempo in cui ha goduto ciascuno stipendio.

Non saranno calcolati come stipendio i maggiori assegni che l'impiegato gode come indennità per spese di ufficio, per lavori straordinari temporanei, o a qualunque altro titolo, sui quali non è stato sottoposto a ritenuta.

Art. 10.

Non sarà in facoltà degli impiegati di rinunciare al diritto della pensione per esimersi dagli obblighi imposti con questo regolamento.

Art. 11.

Il diritto che ha un impiegato alla pensione sarà riconosciuto per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



## Art. 12.

Il Consiglio potrà collocare d'ufficio a riposo l'impiegato che vi abbia diritto, ancorchè egli non ne abbia fatto domanda.

## Art. 13.

L'impiegato che si dimette prima di aver acquistato il diritto alla pensione avrà rimborsate tutte le ritenute fatte sul suo stipendio, senza interessi.

## Art. 14.

L'impiegato, che, prima di aver compiuto i venti anni di servizio, è rimosso dall'impiego perchè divenuto per infermità assolutamente inabile, e l'impiegato, che, prima di aver compiuto i 15 anni di servizio, ne è dispensato senza avervi dato motivo, e senza averne fatto domanda, per soppressione d'impiego, o per altra ragione, avranno diritto in unica volta ad un'indennità corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

## Art. 15.

Metà della stessa indennità sarà pagata alla vedova (purchè non separata di corpo per sentenza) ed ai figli minori o nubili di un impiegato, che muore prima di aver acquistato il diritto alla pensione.

## Art. 16.

Non essendo sottoposti a ritenuta, non hanno diritto a pensione nè il Direttore, nè i volontari per i primi due



anni di servizio, nè gli aiutanti di cassa eletti dal cassiere.

I volontari, acquistando al terzo anno una posizione stabile, ed essendo quindi sottoposti a ritenuta, incominceranno allora il servizio utile al conseguimento della pensione.

#### Art. 17.

Il servizio utile al conseguimento della pensione decorre dal giorno della nomina definitiva dell'impiegato, e dev'essere prestato senza interruzione.

#### Art. 18.

Se un impiegato lascia il servizio per ragioni di leva, o di richiamo sotto le armi, o per una grave malattia, e al ritorno, o alla guarigione, è riammesso, saranno riuniti per la liquidazione della pensione i servizi interrotti.

Se non è riammesso, sarà trattato come impiegato rimosso per soppressione d'impiego. (Art. 14)

Se per volontà sua non riprende il servizio, sarà riguardato come dimissionario. (Art. 13)

#### Art. 19.

Se l'impiegato si allontana dal servizio con una regolare licenza, ottenuta senza stipendio, saranno pure riuniti per la liquidazione della pensione i servizi interrotti.

#### Art. 20.

La vedova con prole dell'impiegato avrà diritto ad una metà, la vedova senza prole ad un terzo, della pensione



di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, sotto le seguenti condizioni:

a) che al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi tre anni almeno di matrimonio;

b) che non esista sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa;

c) che non passi ad altre nozze, anche semplicemente religiose.

#### Art. 21.

Il diritto alla metà della pensione compete alla prole orfana anche di madre, finchè i figli siano minorenni, e le figlie nubili, o compiano il 25° anno.

È pareggiata alla prole suddetta, colle medesime condizioni, quella di madre che per propria colpa viveva legalmente separata dal marito, o di madre passata a seconde nozze, anche semplicemente religiose.

I figli ebei, o incapaci di provvedere comunque al proprio sostentamento, e che non abbiano parenti in obbligo di provvedervi, sono ritenuti sempre minori.

#### Art. 22.

In mancanza di vedova e di figli il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare anche la stessa metà della pensione ai genitori, se essi, privi di mezzi propri, erano alimentati dall'impiegato, o dal pensionato.

#### Art. 23.

La pensione sarà ridotta ad un terzo se alla morte dell'impiegato, o del pensionato, spetterà ad una sola persona.



Sarà invece aumentata a due terzi se alla morte dell'impiegato, o del pensionato, vi avranno diritto più di tre figli, o la vedova con più di due figli.

Art. 24.

Tra i figli, o tra i genitori, la pensione si ripartisce in rate eguali.

La quota di colui che muore, o perde il diritto alla pensione, si ripartisce agli altri, beninteso che se resta uno solo a godere la pensione, non potrà averne che il terzo.

Art. 25.

Le pensioni saranno pagate come gli stipendi degli impiegati.

Chi vi ha diritto dovrà mensilmente giustificare la sua esistenza.

Art. 26.

Il diritto alla pensione si perde dall'impiegato e dai suoi eredi :

a) Per condanna alla pena dell'ergastolo, o della detenzione, o della reclusione per un tempo maggiore di tre anni ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, o per condanna alla reclusione o alla detenzione per reato di corruzione, prevaricazione, peculato, falso, truffa e furto.

b) per destituzione dell'impiegato, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27.

È riservata al Consiglio di Amministrazione la decisione dei dubbî che potrebbero nascere dall'applicazione del presente regolamento.



## Art. 28.

Col presente regolamento sono abrogate le norme precedentemente stabilite per le pensioni degl'impiegati, conformi alla legge dello Stato.

## Art. 29.

Per il conseguimento della pensione l'anzianità degl'impiegati attuali è riconosciuta secondo la rispettiva loro nomina, senza tener conto della minore ritenuta a cui sinora essi sono stati sottoposti.

La ritenuta del tre per cento sarà fatta dalla data dell'applicazione del presente regolamento, cioè dal 1<sup>o</sup> gennaio 1891.

## Art. 30.

La Cassa di Risparmio pagherà le pensioni dai fondi propri, sino a che il Fondo Pensioni avrà una rendita sufficiente per provvedere ai bisogni di tale servizio.

---

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 agosto 1890.*